
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO E ANALISI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI VIR-RAB DI CUI ALL’ARTICOLO 15, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164 E S.M.I. E IN MATERIA DI GARE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, DI CUI ALL’ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA

CIG 89643618B6

IDENTIFICATIVO SINTEL N. 147087792

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 - PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 19 novembre 2021, n. 92/DAGR/2021, ha disposto di affidare, ad un qualificato operatore economico, l'appalto inerente lo svolgimento di servizi di supporto e analisi per l'attuazione delle disposizioni in materia di valutazione degli scostamenti VIR-RAB di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. e in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al comma 9.2 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, il tutto come meglio esplicitato nel Capitolato tecnico, da rendere alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità.

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta - ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - indetta in ambito comunitario, condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici ed è espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici.

Alla presente procedura di gara, trattandosi di appalto di servizio, si applicano pertanto tutte le disposizioni previste dal Codice e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi, ivi compreso le disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**DL n. 76/2020**").

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara sono applicabili - oltre alle disposizioni richiamate nel Codice ed applicabili agli appalti di servizio - altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del predetto servizio sono meglio specificate nei documenti "*Capitolato amministrativo*" e "*Capitolato Tecnico e allegati*", quali parti integranti e sostanziali della procedura di gara.

Nel presente Disciplinare di gara laddove si legge semplicemente "documentazione di gara" si deve intendere esclusivamente la documentazione costituente la procedura di gara CIG 89643618B6 bandita dall'Autorità e non la "*Documentazione di gara*" come definita al par. 2.4.2 del Capitolato tecnico che fa riferimento esclusivamente alla documentazione oggetto dell'analisi da parte dell'operatore con il quale si stipula il contratto e descritta al medesimo par. 2.4.2 del Capitolato tecnico.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, si precisa che l'appalto è aggiudicato a lotto unico in quanto la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.

Il Responsabile del procedimento (di seguito, per brevità, denominato "**RUP**") - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice - è il dott. Andrea Oglietti, Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità.

Il bando di gara è stato: (i) trasmesso in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea in data 19 novembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S/228 del 24 novembre 2021; (ii) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie speciale del 26 novembre 2021, n. 137; (iii) pubblicato sul sito internet, profilo di committente, dell'Autorità (https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm); (iv) pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<https://www.serviziopubblici.it>); (v) pubblicato sul sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

L'estratto del bando di gara è stato, altresì, pubblicato su quattro quotidiani ai sensi del decreto del 2 dicembre 2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 4, del Codice, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DL n. 76/2020, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, di differire il predetto termine, previa espressa comunicazione di posticipo.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale insieme a tutti gli altri documenti di gara, contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla procedura della gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta (qualitativa ed economica), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

§ 1.1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

La presente procedura di gara aperta telematica si svolgerà attraverso la piattaforma telematica SINTEL di e-Procurement di Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> (di seguito, per brevità,

denominata “**SINTEL**”), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Il numero identificativo SINTEL della presente procedura di gara è 147087792.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di SINTEL sono contenute nel documento “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL”, in allegato al presente Disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. Altra documentazione utile è presente su SINTEL all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

Ferme in via prioritaria tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, con il solo obiettivo di fornire agli operatori economici concorrenti un supporto tecnico nella predisposizione dei documenti delle procedure svolte in SINTEL è stato predisposto, in allegato al presente Disciplinare di gara, il documento di supporto “*La procedura in SINTEL*”.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori economici e nelle “Domande frequenti” messi a disposizione su SINTEL.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL può contattare il contact center telefonando al numero verde 800.116.738 ovvero scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: supportoacquistipa@ariaspa.it

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

§ 2.1 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

La documentazione di gara comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) *Bando di gara comunitario e nazionale.*
- b) *Disciplinare di gara e relativi modelli allegati:*
 - *modelli da n. 1 a n. 1-quater “Istanza di partecipazione”;*
 - *modello n. 2 “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” da presentare a cura degli operatori economici concorrenti di cui al successivo art. 5;*
 - *documento “Guida alla compilazione del DGUE”;*
 - *modello n. 3 “Dichiarazione dell'impresa ausiliaria” [in ipotesi di avvalimento];*
 - *modelli da n. 4 a 10 - dichiarazioni inerenti i criteri di valutazione tecnici di cui al successivo art. 16, punti da 16.1 a 16.7.*
- c) *Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici.*
- d) *Capitolato amministrativo.*
- e) *Capitolato Tecnico e allegati.*
- f) *Documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL” versione 21 ottobre 2021 [file “M-1CRSS-000-02+Modalità+tecniche+utilizzo+45+2+8”].*
- g) *Documento di supporto “La procedura in SINTEL”.*

Tutta la documentazione di gara è in formato elettronico sottoscritta digitalmente dal Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it.

La documentazione ufficiale di gara, successivamente alla data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sarà resa disponibile sul sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, nonché sul sito internet dell'Autorità, profilo di committente, www.arera.it/it/bandi_gara.htm.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata su SINTEL.

§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse all'Autorità per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura identificata dal n. _.

Ai sensi di legge, il concorrente con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nella predetta sezione "Comunicazioni procedura" della piattaforma SINTEL.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento viene tassativamente previsto per le ore 12.00 del 20 dicembre 2021, conseguentemente l'Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, senza che il concorrente possa avanzare pretese di qualunque tipo.

L'Autorità fornirà le relative risposte entro il 23 dicembre 2021.

Non sono ammessi né chiarimenti telefonici né di persona.

Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara e/o inerenti l'esecuzione del servizio, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre leggi in materia di appalti pubblici. Gli operatori economici sono, pertanto, invitati a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sulla loro ammissibilità o meno in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata unicamente in sede di gara.

È cura dell'Autorità inviare la risposta al quesito posto al singolo concorrente richiedente attraverso il medesimo canale "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

I quesiti e le risposte fornite saranno, se ritenuti sostanziali dall'Amministrazione, comunque resi disponibili, in forma anonima, a tutti attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese pubbliche mediante la medesima funzionalità.

Ogni informazione resa pubblica dall'Autorità tramite la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, si presume conosciuta, pertanto è responsabilità unica dell'operatore economico partecipante verificare puntualmente quanto ivi pubblicato dall'Autorità ai fini della presente procedura di gara.

Le note di precisazione e di chiarimento pubblicate su SINTEL dall'Autorità fino al termine di presentazione delle offerte, e conseguentemente rese pubbliche, sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico *corpus* documentale.

Quanto reso pubblico dall'Autorità mediante le funzionalità della piattaforma SINTEL sarà altresì pubblicato nel profilo di committente dell'Autorità (https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm) nella corrispondente sezione della presente procedura di gara.

§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella propria istanza di partecipazione, l'indirizzo PEC, coincidente con la PEC inserita nella piattaforma SINTEL, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra l'Autorità e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Nel caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma SINTEL le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC dell'Autorità protocollo@pec.arera.it e all'indirizzo PEC come indicato dai medesimi nella propria istanza di partecipazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Autorità; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si

intende validamente resa a tutte le imprese consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'Autorità non si assume nessuna responsabilità in ordine alla mancata informazione agli altri componenti, né potrà essere considerata responsabile, in ipotesi di mancata o errata indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni, per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Costituisce oggetto generale dell'appalto la fornitura di servizi, aventi natura prettamente intellettuale, di supporto e analisi - da rendere alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità - per l'attuazione delle disposizioni in materia di valutazione degli scostamenti VIR-RAB e di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale, secondo termini e modalità riportate nel Capitolato tecnico e relativi allegati, come descritto in termini generali all'art. 1 del Capitolato amministrativo.

Per quanto rileva per l'appalto oggetto della procedura di gara, si precisa che qualora l'attuale quadro normativo/regolamentare in materia di valutazione degli scostamenti VIR-RAB e/o in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale dovesse in futuro subire modificazioni:

- a) l'Autorità si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara ovvero di non richiedere l'attivazione di nessun tipo di servizio, ovvero di attivare - o mantenere attivi - solo in parte i servizi oggetto del contratto, senza che per questa evenienza l'aggiudicatario della gara CIG 89643618B6 possa accampare pretese o indennizzi di qualsivoglia tipologia se non quanto dovuto per i servizi effettivamente richiesti dall'Autorità e resi dall'aggiudicatario;
- b) le attività di cui ai punti 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 dell'art. 1 del Capitolato amministrativo potranno - in presenza di provvedimenti normativi che introducano semplificazioni all'analisi da effettuare sulle *documentazioni VIR-RAB* e/o sulle *Documentazioni di gara* - essere oggetto di semplificazione nei termini che verranno concordati tra le parti, le quali si riuniranno per concordare altresì la riduzione dei prezzi applicabili all'esame delle *documentazioni VIR-RAB* e/o delle *Documentazioni di gara* oggetto di analisi semplificata rispetto a quelli derivanti dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Con l'aggiudicatario della gara CIG 89643618B6, l'Autorità - ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice - stipulerà un apposito contratto mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), nei termini di cui al documento Capitolato amministrativo, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata in sede di gara, con il quale verrà disciplinato l'affidamento del servizio da svolgersi nei termini di cui al Capitolato tecnico.

Il contratto sarà stipulato "*a misura*", ovvero senza predeterminazione effettiva quantitativa delle prestazioni, se non in via presuntiva. Conseguentemente si intende che verranno riconosciute all'aggiudicatario le sole prestazioni effettivamente richieste dall'Autorità e dal medesimo eseguite, in applicazione dei costi offerti in sede di gara.

Come precisato al par. 3.1.5 del Capitolato tecnico, all'attualità il numero massimo stimato di documenti oggetto dell'analisi contrattuale - per tutto il periodo di durata contrattuale nei termini di cui al successivo art. 4 del presente Disciplinare di gara - è previsto in:

- (i) n. 500 *documentazioni VIR-RAB*;
- (ii) n. 154 *Documentazioni di gara*.

Tali numeri potranno subire modifiche nei termini di cui ai par. 3.1.5 e 5.1 del Capitolato tecnico, ai quali si rinvia.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo stimato per tutta la durata complessiva del servizio
1	Supporto e analisi per l'attuazione delle disposizioni in materia di valutazione degli scostamenti VIR-RAB e di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale	79411000-8	P	400.800,00
<i>Importo totale a base della gara</i>				400.800,00

Il totale massimo presunto (c.d. "*budget amministrativo*") del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del Codice, viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in complessivi

400.800,00 euro (oltre I.V.A.) per tutta la durata complessiva dell'appalto, ivi comprese l'eventuale prosecuzione e l'eventuale proroga, come definita al successivo art. 4.

L'Amministrazione è pervenuta alla determinazione del predetto importo massimo stimato tenendo conto dei valori economici posti a base della gara (*nei termini del successivo art. 17*) e del numero massimo di *documentazioni VIR-RAB* e di *Documentazioni di gara* da analizzare (*cf. par. 3.1.5 del Capitolato tecnico*) nonché del valore economico del budget - pari al 20% del valore contrattuale - per eventuali prestazioni aggiuntive che l'Autorità si riserva di chiedere (*cf. art. 3 del Capitolato amministrativo*) secondo il seguente procedimento:

- (i) prime cento *documentazioni VIR-RAB* analizzate (da 1 a 100): euro 300,00 x 100 = 30.000,00 euro;
- (ii) seconde duecento *documentazioni VIR-RAB* analizzate (da 101 a 300): euro 250,00 x 200 = 50.000,00 euro;
- (iii) ogni ulteriore *documentazione VIR-RAB* analizzata (da 301 a 500): euro 200,00 x 200 = 40.000,00 euro. Si precisa che il medesimo costo unitario sarà applicato per l'eventuale esame di *documentazioni VIR-RAB* eccedenti le prime 500 (cinquecento) (*cf. punto (iii) del par. 3.1.5 del Capitolato tecnico*);
- (iv) prime venti *Documentazioni di gara* analizzate (da 1 a 20): euro 3.000,00 x 20 = 60.000,00 euro;
- (v) seconde venti *Documentazioni di gara* analizzate (da 21 a 40): euro 2.000,00 x 20 = 40.000,00 euro;
- (vi) ogni ulteriore *Documentazione di gara* analizzata (da 41 a 154): euro 1.000,00 x 114 = 114.000,00 euro. Si precisa che il medesimo costo unitario sarà applicato per l'eventuale riesame delle *Documentazioni di gara* che eccedano le prime 15 (quindici) *Documentazioni di gara* oggetto di riesame (*cf. punto (ii) del par. 3.1.5 del Capitolato tecnico*).
- (vii) budget - pari al 20% del valore contrattuale - per eventuali prestazioni aggiuntive, utilizzabile anche per l'eventuale riesame delle *Documentazioni di gara* nonché per l'eventuale esame di *documentazioni VIR-RAB* eccedenti le prime 500: 66.800,00 euro.

Il totale di 400.800,00 euro stimato deriva dalla sommatoria dei totali parziali sub (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) e (vii).

Si ribadisce il carattere non vincolante del predetto importo; trattandosi di un contratto "a misura" la sua effettiva entità risulterà solo a consuntivo in funzione dei servizi effettivamente richiesti dall'Autorità (numero di *documentazioni* da analizzare), ed eseguiti dall'aggiudicatario, in applicazione dei singoli costi derivanti dall'offerta economica presentata in sede di gara dal medesimo aggiudicatario.

Si ribadisce altresì che

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari dell'Autorità.

Il Codice Univoco intervento (CUI) della presente procedura di gara è S97190020152202100011.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è stato stimato in euro 0,00 (zero/00), ferma restando la possibilità di possibili e successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da interferenza presente nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 26, comma n. 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Stante la natura prettamente intellettuale delle prestazioni oggetto del servizio - ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice - non sono stati quantificati i costi della mano d'opera né è richiesta ai concorrenti l'indicazione dei costi della sicurezza attinenti all'appalto.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

§ 4.1 - DURATA

La durata massima del contratto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, come risultante dall'apposito verbale di inizio delle attività redatto tra le parti.

§ 4.2 - OPZIONI

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Autorità si riserva - entro l'ultimo mese del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 12 (dodici) mesi.

In tal caso nel nuovo contratto che si andrà a stipulare, si terrà conto delle condizioni tecniche ed economiche contenute in quello in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l'Autorità intenderà richiedere all'Appaltatore (intendendosi per "Appaltatore" l'operatore economico aggiudicatario della gara CIG 89643618B6 con il quale l'Autorità stipulerà il contratto) in sede di negoziazione.

L'Autorità si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà - ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice - di procedere, nelle more dell'indicanda nuova procedura di gara, ad una eventuale proroga del contratto di prosecuzione per un periodo di tempo variabile fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi ed agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto

in scadenza.

L'operatore economico aggiudicatario della presente procedura di gara è tenuto, sin d'ora, a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto della prosecuzione e della proroga agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

Fermo quanto previsto nella successiva nota di attenzione riferita alle barriere ai conflitti di interesse, gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 6 e 7.

Oltre a quanto specificato nel presente Disciplinare di gara, si intendono comunque applicabili ai soggetti ammessi alla presente gara tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici anche con specifico riferimento a quelle disposizioni relative sia agli operatori economici aventi sede in Italia che agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai consorzi ed ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito, per brevità, denominata "aggregazione di imprese di rete").

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice **sono tenuti** ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; **a questi ultimi è vietato partecipare**, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di imprese di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. *Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del

potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

ATTENZIONE

Fatto salvo tutto quanto precedentemente riportato, si stabilisce - al fine di evitare, stante la peculiare natura dell'oggetto contrattuale, conflitti di interesse con le aziende dei settori regolati dall'Autorità e con le Stazioni appaltanti o con i singoli Enti locali, nonché per garantire la *par condicio competitorum* - **che è esclusa la partecipazione alla gara CIG 89643618B6 da parte di:**

- a) **operatori economici in situazioni di rapporti di collegamento o di controllo societario con imprese distributrici di gas naturale;**
- b) **operatori economici che hanno avuto, o hanno tutt'ora in corso, rapporti di collaborazione** - sotto qualunque forma contrattualizzati **negli ultimi tre anni** antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea - **con imprese distributrici di gas naturale e/o con i singoli Enti locali e/o con le Stazioni Appaltanti** di cui alla tabella di cui all'Allegato n. 8 al Capitolato tecnico, **aventi ad oggetto qualunque tipologia di prestazione e/o attività consulenziali propedeutiche e/o funzionali sia alla preparazione delle documentazioni VIR-RAB e/o delle Documentazioni di gara che all'espletamento e/o partecipazione all'affidamento del servizio di distribuzione gas oggetto della Documentazione di gara riferita agli ambiti riportati nella citata tabella.**

Con riferimento all'ipotesi di cui al sub b) si precisa altresì che qualora l'operatore economico abbia contribuito alla preparazione della *documentazione VIR-RAB* e/o della *Documentazione di gara* e/o partecipi all'affidamento del servizio di distribuzione gas negli ambiti di cui alla tabella di cui all'Allegato n. 8 al Capitolato tecnico (e conseguentemente in possibile conflitto di interessi) **la sua partecipazione potrà essere possibile solo ed esclusivamente previo formale impegno a mettere a disposizione soggetti coinvolti a vario titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (sia il Service manager che il gruppo di lavoro complessivo di cui all'art. 4 del Capitolato amministrativo, nonché altri comunque coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni) separati dai soggetti coinvolti nel rapporto di collaborazione predetto.**

In tal senso è richiesto all'operatore economico di rendere - **a pena di esclusione** - le espresse dichiarazioni riportate nella dichiarazione generale di cui ai modelli da n. 1 a n. 1-quater.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara, e dell'affidamento dell'appalto, gli operatori economici concorrenti - nonché gli eventuali soggetti di cui i medesimi si avvalgano - **NON dovranno** a pena di esclusione:

- (i) trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice;
- (ii) aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "*Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*" costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

Si precisa che - a pena di esclusione - i motivi di esclusione di cui ai precedenti punti (i) e (ii) si intendono applicabili:

- *in ipotesi di associazione (costituata o costituenda):* **a tutti gli operatori economici dell'associazione;**
- *in ipotesi di Consorzio ex art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice:* **al Consorzio ed alle proprie consorziate espressamente indicate quali esecutrici del servizio;**
- *in ipotesi di avvalimento:* **all'operatore economico concorrente ed all'impresa ausiliaria di cui si avvale.**

Le relative dichiarazioni di insussistenza delle suddette condizioni ostative **dovranno essere rese** - a pena di esclusione - mediante il "*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*".

In tal senso i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la "*Guida alla compilazione del DGUE*" in allegato al presente Disciplinare.

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici concorrenti dovranno altresì essere in possesso - a pena di esclusione - di tutti i criteri di selezione (requisiti speciali previsti per la presente procedura di gara) successivamente indicati ai paragrafi 7.1 e 7.2.

I documenti richiesti agli operatori economici concorrenti ai fini della dimostrazione dei successivi criteri di selezione (come successivamente specificati per ogni requisito speciale che lo prevede) devono essere trasmessi all'Autorità mediante AVCPass in conformità alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, saranno considerate **inammissibili** tutte le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

§ 7.1 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AL REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - essere in possesso dell'iscrizione** presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta l'iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Solo in ipotesi di cooperativa o consorzio tra cooperative è prevista - a pena di esclusione - anche l'iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 (*ex registro prefettizio e schedario generale della cooperazione*) istituito presso il Ministero delle attività produttive.

Ai fini delle suddette dichiarazioni, i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la "*Guida alla compilazione del DGUE*" in allegato al presente Disciplinare.

Il requisito speciale dell'idoneità professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.

La comprova del requisito verrà acquisita dall'Amministrazione anche tramite *AvcPass*.

§ 7.2 - CRITERI DI SELEZIONE RIFERITI AI REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - risultare in possesso di una adeguata capacità tecnica e professionale** (nei termini di seguito rappresentati alle lettere a) e b) **ed a tal fine deve - a pena di esclusione - dichiarare:**

- a) **la disponibilità di un gruppo di lavoro** (cfr. par. 4.2 del Capitolato amministrativo) **che eseguirà in concreto le attività di analisi di cui al Capitolato tecnico, costituito da almeno 4 (quattro) persone di cui:**
- (i) **almeno 3 (tre) persone, ciascuna con almeno 5 (cinque) anni di esperienza nel settore della distribuzione del gas;**
 - (ii) **almeno 1 (una) persona, con almeno 3 (tre) anni di esperienza in analisi costi-benefici.**

Con riferimento agli anni di esperienza minimali si precisa che:

- **per anno si deve intendere un periodo di 12 (dodici) mesi, al netto di eventuali periodi di sovrapposizione tra incarichi diversi [ad esempio: se nel corso di 2 mesi sono stati svolti in contemporanea 3 incarichi, ai fini del computo dell'esperienza minimale rileveranno solo 2 mesi e non 6 mesi];**
- **non rilevano frazioni di anno: pertanto per il soddisfacimento del requisito dell'esperienza minimale nel settore della distribuzione del gas occorre che ciascuna risorsa abbia maturato un periodo pari a 60 (sessanta) mesi, mentre per il soddisfacimento del requisito dell'esperienza minimale in analisi costi-benefici occorre che la risorsa abbia maturato un periodo pari a 36 (trentasei) mesi.**

ATTENZIONE: nella busta telematica "Busta amministrativa" di cui al successivo art. 15 NON dovranno - a pena di esclusione - essere inseriti i *curricula vitae* (resi sotto qualunque forma) delle risorse componenti il gruppo di lavoro, ma solo la dichiarazione resa tramite la compilazione della Parte IV, sezione B "Capacità tecniche e professionali", punto n. 1, del proprio DGUE.

La comprova del requisito in argomento dovrà essere fornita mediante la produzione dei *curricula vitae*, resi anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., delle risorse offerte, inseriti nel sistema *Avcpass* dall'operatore economico.

- b) **la disponibilità di idonei strumenti operativi per l'esecuzione dei servizi richiesti.**

Gli operatori economici dovranno - tramite la compilazione della Parte IV, sezione B "Capacità tecniche e professionali", punto n. 2, del proprio DGUE - dichiarare il possesso e l'utilizzo di idonei strumenti operativi per l'esecuzione dei servizi richiesti, con particolare riferimento al possesso e all'utilizzo di idonei strumenti informatici, atti all'efficiente gestione dell'iter procedimentale relativo all'analisi delle documentazioni inviate da

ogni stazione appaltante e alla consegna all’Autorità dei deliverable previsti dal contratto. Tali strumenti dovranno essere accessibili all’Autorità tramite un normale browser web.

Ai fini delle suddette dichiarazioni, i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall’Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la “Guida alla compilazione del DGUE” in allegato al presente Disciplinare.

Entrambi i criteri di selezione di cui alle precedenti lettere a) e b) sono frazionabili unicamente nei termini di cui ai successivi par. 7.3 e 7.4 e potranno costituire oggetto di avvalimento secondo termini e modalità di cui al successivo art. 8.

§ 7.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In via preliminare si precisa che nel presente Disciplinare di gara, e nella specifica modulistica di riferimento, con il termine *associazione* si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell’offerta o di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice.

Con riguardo a quanto in precedenza definito - ai soli sensi e per gli effetti di cui all’art. 48, comma 2, del Codice - la prestazione inerente il supporto e analisi per l’attuazione delle disposizioni in materia di valutazione degli scostamenti VIR-RAB e di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale viene individuata come la “*principale*”. L’oggetto dell’appalto non prevede lo svolgimento di prestazioni “*secondarie*”.

Per quanto sopra definito in termini di prestazioni principali, le associazioni ammesse potranno essere solo di tipo orizzontale e, conseguentemente, ogni componente l’associazione (mandataria e mandante) deve eseguire - sia pure in parte - ogni prestazione oggetto del contratto e la mandataria dovrà comunque eseguire il complesso delle attività oggetto del contratto in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, ivi compreso le associazioni di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice, devono possedere - a pena di esclusione - i requisiti speciali di partecipazione (precedenti paragrafi 7.1 e 7.2) nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

La loro partecipazione avverrà anche con l’osservanza di quanto specificatamente disciplinato negli artt. 47 e 48 del Codice.

Con riferimento ai criteri di selezione di cui ai precedenti paragrafi 7.1 e 7.2, si stabilisce che:

- (a) **il requisito dell’iscrizione** presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato **di cui al precedente art. 7, par. 7.1, deve essere posseduto da:**
- **ciascuna delle imprese che compongono l’associazione;**
 - **ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;**
- (b) **l’eventuale requisito di iscrizione** all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 **di cui al precedente art. 7, par. 7.1, deve essere posseduto da:**
- **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative che compongono l’associazione;**
 - **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;**
- (c) **i criteri di selezione riferiti alla capacità tecnica e professionale indicati al par. 7.2, lettera a) e lettera b), dovranno - a pena di esclusione - essere posseduti dall’associazione nel suo complesso.**

Precisazioni

Le associazioni sono tenute - a pena di esclusione - a presentare l’istanza di partecipazione, completa di tutti gli allegati in essa indicati, utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1-quater.

L’istanza deve essere presentata congiuntamente dall’associazione e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di ogni singolo operatore economico componente l’associazione.

In ipotesi di raggruppamenti temporanei già costituiti, all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante della mandataria.

In ipotesi di Consorzi ordinari di concorrenti all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato lo statuto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti, dal quale evincere la costituzione effettiva del Consorzio ordinario, la sua composizione ed il mandato di rappresentanza conferito alla mandataria dalle altre consorziate.

§ 7.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice alle proprie imprese consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le imprese consorziate indicate come esecutrici, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell'Autorità.

- (a) il requisito dell'iscrizione presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente art. 7, par. 7.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- (b) l'eventuale requisito di iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 di cui al precedente art. 7, par. 7.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, qualora si tratti di consorzio tra cooperative o imprese cooperative;
- (c) i criteri di selezione riferiti alla capacità tecnica e professionale indicati al par. 7.2, lettera a) e lettera b), devono essere posseduti:
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 47 del Codice, dal Consorzio stabile. La sussistenza in capo al medesimo del requisito in parola è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Precisazioni

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1-bis, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione il consorzio, tra l'altro, è tenuto - a pena di esclusione - ad indicare per quali consorziati (che eseguiranno in concreto il servizio) il medesimo concorre.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Il consorzio è tenuto a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-ter, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione, il consorzio stabile è tenuto ad indicare se il medesimo concorre per sé, e quindi eseguirà direttamente il servizio, ovvero - laddove concorra per propri consorziati - la ragione sociale dei medesimi consorziati che eseguiranno in concreto il servizio.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio stabile ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Non sono ammessi consorzi stabili nella cui composizione risulti la presenza anche di una sola impresa facente parte di altri consorzi stabili.

Il consorzio stabile è tenuto - a pena di esclusione - a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate. In tal senso si rammenta che deve chiaramente evincersi anche la composizione del consorzio stabile, il quale deve - a pena di esclusione - essere formato da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi e per l'effetto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 89 del Codice, **ogni operatore economico** - nelle forme di cui al precedente art. 5 - **può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli criteri di selezione di cui al precedente art. 7, par. 7.2, lettera a) e lettera b)**, inerente i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale, **avvalendosi** delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti all'associazione, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al precedente art. 6 e del requisito speciale dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 7, par. 7.1.

Il ricorso all'avvalimento per i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale di cui al precedente art. 7, par. 7.2, comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire il requisito prestato.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il relativo contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria.

A pena di esclusione, il contratto di avvalimento stipulato tra il concorrente e l'impresa ausiliaria ha natura tipicamente onerosa e, qualora nel contratto non emerga un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria, deve comunque emergere dal testo contrattuale un interesse - di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale - che abbia indotto l'impresa ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci **si procede all'esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, verrà imposto, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'esigenza verrà comunicata al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, par. 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (es. sottoscrizione digitale).

La mancata totale indicazione, nel contratto di avvalimento, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento** e, quindi, si procederà **all'esclusione** del concorrente.

L'operatore economico che intende avvalersi dovrà:

- a. **presentare** (oltre al proprio) **anche il DGUE** (di cui al modello n. 2) distinto, e debitamente compilato, **per ogni singola impresa ausiliaria** che presta il/i requisito/i di cui il concorrente risulta carente;
- b. **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3** predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- c. **presentare**, in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la partecipazione alla presente gara, **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari per tutta la durata del contratto indicata

al precedente art. 4;

- d. **presentare copia del “Patto di integrità tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici”**, sottoscritta per accettazione da parte dell’impresa ausiliaria;
- e. **presentare il PASSOE**, di cui al successivo art. 15, par. 15.3, punto 1, **dell’ausiliaria**.

Tutti i predetti documenti dovranno essere inseriti nella “Busta amministrativa” di cui al successivo art. 15.

ART. 9 - SUBAPPALTO

In ragione della natura altamente specialistica delle attività - prettamente intellettuali - di supporto e analisi oggetto dell’appalto nonché delle loro modalità esecutive che richiedono omogeneità nell’espletamento delle prestazioni, non viene ammesso il subappalto.

Non costituiscono subappalto le categorie di servizi e/o forniture che riguardino affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

ART. 10 - GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dovranno presentare a corredo dell’offerta:

- a) **una garanzia (cauzione) provvisoria** resa ai sensi dell’art. 93 del Codice. **Ai fini della presente procedura di gara la garanzia provvisoria deve - a pena di esclusione - essere pari al due per cento del valore massimo stimato per il servizio oggetto della presente procedura di gara come determinato al precedente art. 3, corrispondente di conseguenza a 8.016,00 euro**, fatto comunque salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice per le possibili riduzioni del predetto valore come di seguito specificato.
- b) **una dichiarazione di impegno** - da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario (*cfr. art. 7 del Capitolato amministrativo*). **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, può essere costituita:

- (i) **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- (ii) *fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231: in contanti, con bonifico, in assegni circolari*, con versamento presso la Banca Popolare di Bari Soc. Coop. A R.L., via Baracchini Flavio n. 2 - 20123 Milano, IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001;
- (iii) **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, rese in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della fideiussione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>;
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp;

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) **contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;**
- 2) **essere intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) **essere sempre sottoscritta dal garante;**
- 4) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in GU n. 83 del 10 aprile 2018 - suppl. ordinario n. 16;
- 5) **avere validità per almeno 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta di cui al successivo art. 13;
- 6) **prevedere espressamente:**
 - a. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione;
 - d. l'impegno del medesimo fideiussore a rilasciare, nel caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 7 del Capitolato amministrativo. In tal senso si ribadisce ulteriormente che tale impegno:
 - (i) non è richiesto in ipotesi di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
 - (ii) può essere assunto anche da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. In tale ipotesi il concorrente dovrà - a pena di esclusione - presentare anche la specifica ed autonoma dichiarazione di impegno rilasciata dal soggetto diverso;
 - e. **prevedere una clausola di impegno** del garante a rinnovare, su richiesta dell'Autorità, la garanzia nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. A riguardo si precisa che non viene ammessa la sottoscrizione digitale che comporti la necessità di accedere ad un sito terzo ai fini della verifica dell'autenticità della polizza o della firma digitale;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e della sua eventuale proroga è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'operatore economico concorrente (ovvero tutti i

concorrenti associati) deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono l'associazione siano in possesso della predetta certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti all'associazione, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'Amministrazione, tempestivamente e comunque entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della procedura di gara, provvederà allo svincolo della cauzione provvisoria per gli operatori economici non aggiudicatari della procedura di gara.

Per l'operatore economico aggiudicatario della gara lo svincolo della cauzione provvisoria avverrà successivamente alla stipula del contratto.

Resta salva la possibilità di svincolare la medesima cauzione nel corso del procedimento, solo ed esclusivamente su espressa richiesta scritta del concorrente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione delle conseguenze dello svincolo anticipato rispetto sia alla normativa vigente che all'eventuale pregiudizio per la posizione della medesima Amministrazione nei confronti del soggetto che ne richiede lo svincolo.

ART. 11 - SOPRALLUOGO

In considerazione della natura del servizio non è previsto il sopralluogo.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura di gara è 89643618B6.

Gli operatori economici concorrenti **sono tenuti - ai sensi della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** (di seguito anche denominata "ANAC") **del 29 dicembre 2020, n. 1121 - a versare**, a favore dell'ANAC, **il contributo pari a 35,00 euro.**

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

Costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo entro la data di presentazione dell'offerta stabilita al successivo art. 13, conseguentemente non si intendono regolarizzabili versamenti effettuati in data successiva a quella prevista per la presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Autorità accerterà il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass messo a disposizione dall'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel precitato sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento ovvero in caso di pagamento effettuato successivamente alla data di presentazione dell'offerta, l'Autorità procederà ad escludere il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

ART. 13 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere **trasmesse esclusivamente** in formato elettronico, attraverso la piattaforma SINTEL (all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>) **entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 16.00 dell'11 gennaio 2022, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Ai fini della predisposizione e presentazione dell'offerta e della relativa documentazione a corredo - fermo il rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare - si rimanda altresì al documento *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL”* ed al documento di supporto *“La procedura in SINTEL”*, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf.

Si ribadisce che il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato “Invia offerta” entro il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato in precedenza.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte - con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “Invia offerta” sopra richiamato - presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi ed “Invia offerta”.

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

La presentazione dell'offerta mediante SINTEL, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma SINTEL, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Autorità ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a SINTEL entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte ed al numero dei lotti cui il concorrente intende partecipare.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera l'Autorità da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. L'Autorità si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta di cui al successivo art. 15, nonché tutta la documentazione costituente sia l'offerta tecnica di cui al successivo art. 16 che l'offerta economica di cui al successivo art. 17, devono essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Autorità potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che

sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai fini delle modalità di registrazione degli operatori economici in forma aggregata/associata per la partecipazione alla presente procedura di gara, si rimanda, in particolare, al paragrafo 6.4 del manuale “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL*”.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto nell'istanza di partecipazione di cui ai modelli predisposti dall'Amministrazione, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta; in ogni caso il procedimento di regolarizzazione documentale non potrà essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nello specifico, e fermo quanto già rappresentato nel presente Disciplinare, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti e criteri di selezione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e criteri di selezione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa richiesta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Autorità assegnerà al concorrente coinvolto nel procedimento un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procederà a disporre l'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Autorità invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Qualunque carenza e/o irregolarità, ivi compreso la carenza di sottoscrizione, della documentazione riferita all'offerta qualitativa e/o dell'offerta economica sono escluse dal soccorso istruttorio.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA AMMINISTRATIVA"

La busta amministrativa deve contenere la documentazione come indicata ai successivi paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3, ivi compreso eventuali allegati in essi richiamati, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tutti i documenti che compongono la documentazione amministrativa richiesta dovranno essere sottoscritti digitalmente e inseriti sulla piattaforma in un'unica cartella .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

All'interno del percorso "Invia offerta", disponibile nel "Dettaglio" della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la cartella .zip contenente tutta la documentazione richiesta ai successivi paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3.

§ 15.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, dovrà essere redatta in bollo da euro 16,00 ed utilizzando preferibilmente i seguenti modelli predisposti dall'Amministrazione in funzione della forma di partecipazione del concorrente:

- a. modello n. 1 se partecipa in forma singola;
- b. modello n. 1-bis se partecipa in forma di Consorzio ex art. all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice;
- c. modello n. 1-ter se partecipa in forma di Consorzio stabile all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice;
- d. modello n. 1-quater se partecipa in una qualunque forma associativa (RTI, Consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete) sia costituita che costituenda.

Ciascun operatore economico concorrente - per il tramite dell'istanza di partecipazione - rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara.

Il concorrente indica la propria forma, singola o associata, di partecipazione alla gara.

In caso di partecipazione in forma associativa il concorrente fornisce anche i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

L'istanza è sottoscritta digitalmente:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di associazioni già costituite al momento della presentazione dell'offerta: dalla mandataria/capofila già designata dalle mandanti;
- nel caso di associazioni non ancora costituite al momento della presentazione dell'offerta: da tutti i soggetti che costituiranno la futura associazione;

L'istanza di partecipazione può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico concorrente munito di idonei poteri di rappresentanza.

In tale ipotesi dovrà essere allegata all'istanza:

- una copia conforme all'originale della procura attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*);
- oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (in tale ultima ipotesi l'Amministrazione procederà direttamente ad acquisire la visura camerale al fine delle proprie verifiche).

All'istanza di partecipazione devono essere allegati tutti i documenti come richiamati espressamente nella medesima istanza.

Sono esenti dalla presentazione dell'istanza le imprese ausiliarie in ipotesi di ricorso all'avvalimento da parte del concorrente.

Attenzione:

Ai fini dell'assolvimento della marca da bollo, l'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da euro 16,00 (opportunosamente annullata) su un foglio che contenga il nome della presente procedura, il relativo CIG nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale". Ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

§ 15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni operatore economico concorrente dovrà

presentare, tramite piattaforma SINTEL, il proprio DGUE di cui all'art. 85 del Codice reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura di gara e **compilato** secondo la "Guida alla compilazione del DGUE" in allegato al presente Disciplinare.

§ 15.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

L'operatore economico concorrente deve presentare, sulla piattaforma SINTEL, anche la seguente ulteriore documentazione:

1. **il PASSOE** rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione del concorrente al sistema AVCPass ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 20:
 - (i) **dell'operatore economico concorrente;**
 - (ii) **delle imprese ausiliarie** (queste ultime solo qualora l'operatore economico concorrente abbia dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui al precedente art. 8).

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" il concorrente dovrà presentare una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPass e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

2. **la garanzia a corredo dell'offerta** (cauzione provvisoria) di cui al precedente art. 10.

Gli operatori economici concorrenti (ovvero tutti i concorrenti associati) che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, rispetto al valore indicato nel precedente art. 10 dovranno anche presentare una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (esempio copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice) che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3. **copia sottoscritta per accettazione** del "*Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*".

Il predetto documento deve essere presentato da qualunque operatore economico - singolo, consorzio o partecipante in qualunque forma di consorzio/associazione - che intenda partecipare alla gara, nonché da qualunque impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento dell'operatore economico concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere reso per accettazione dal concorrente previa sottoscrizione digitale da parte del titolare o del legale rappresentante di ogni impresa concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente;

4. **la ricevuta o lo scontrino** del versamento del contributo pari a 35,00 euro a favore dell'ANAC, secondo termini e modalità di cui al precedente art. 12.

Si rammenta che - in ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento - il concorrente dovrà anche presentare la documentazione di cui al precedente art. 8, lettere a), b), c), d), e).

ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA TECNICA"

Nel secondo step del percorso guidato "Invia Offerta", il concorrente deve inserire la documentazione costituente la propria offerta tecnica predisposta nei termini di cui ai successivi punti da 16.1 a 16.7, necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, del parametro "componente qualitativa dell'offerta" descritto al successivo art. 18, paragrafo 18.1.

- 16.1 Il concorrente** - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 1 della tabella di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà presentare apposita dichiarazione predisposta in conformità alla scheda di cui al modello n. 4 "Scheda tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 1 Documentazione VIR-RAB fino a un massimo di 10 Documentazioni VIR-RAB" predisposto dall'Amministrazione.**

Nel caso in cui il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 1 (una) *documentazione VIR-RAB* fino a un massimo di 10 (dieci) *documentazioni VIR-RAB*, il termine temporale massimo previsto per la consegna dei deliverable relativi ad ogni *documentazione VIR-RAB* analizzata è stabilito (*cf. par. 3.1.4.1, punto (i), del Capitolato tecnico*) in 8 giorni lavorativi dalla data in cui l'Autorità metterà a disposizione il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" per la conseguente analisi.

In tal senso è richiesto al concorrente, al fine dell'attribuzione del punteggio riferito al parametro in argomento, la predisposizione di una propria dichiarazione per mezzo della quale presenta il proprio valore migliorativo del suddetto termine temporale massimo in cui si impegna a consegnare i deliverable all'Autorità nel corso del contratto pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato amministrativo.

La dichiarazione dovrà essere resa secondo il modello n. 4 predisposto dall'Amministrazione e consisterà nell'indicazione del numero di giorni che il concorrente si impegna a rispettare quale termine di consegna effettivo dei deliverable relativi ad ogni *documentazione VIR-RAB*.

ATTENZIONE

Nel caso in cui il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 1 (una) *documentazione VIR-RAB* fino a un massimo di 10 (dieci) *documentazioni VIR-RAB*, nel Capitolato tecnico (cfr. par. 3.1.4.1) è previsto - oltre al già citato valore massimo di 8 giorni lavorativi - anche una soglia minima del tempo di consegna pari a 5 giorni lavorativi dalla data in cui l'Autorità metterà a disposizione il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" per la conseguente analisi.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà proporre il proprio valore, impegnativo ai fini contrattuali in caso di aggiudicazione, del tempo di consegna dei deliverable, compreso tra il termine temporale massimo e la relativa soglia minima, in cui si impegna a consegnare ciascuno dei deliverable all'Autorità. Si precisa che, ai fini della valutazione delle penali di cui all'art. 8 del Capitolato amministrativo, i ritardi di consegna saranno calcolati a partire dal valore del tempo di consegna proposto in sede di gara.

Non verranno accettati miglioramenti al di sotto della soglia minima: qualora il concorrente proponga un termine di consegna inferiore alla soglia minima il valore offerto verrà riportato, anche ai fini contrattuali, alla soglia minima.

Qualora il concorrente intenda proporre un tempo di consegna identico al termine temporale stabilito, ossia voglia accettare gli 8 giorni lavorativi stabiliti quale valore massimo dall'Autorità, non dovrà presentare la dichiarazione in argomento.

16.2 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 2 della tabella di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà presentare apposita dichiarazione predisposta in conformità alla scheda di cui al modello n. 5 "Scheda tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 11 Documentazioni VIR-RAB fino a un massimo di 30 Documentazioni VIR-RAB" predisposto dall'Amministrazione.**

Nel caso in cui il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 11 (undici) *documentazioni VIR-RAB* fino a un massimo di 30 (trenta) *documentazioni VIR-RAB*, il termine temporale massimo previsto per la consegna dei deliverable relativi ad ogni *documentazione VIR-RAB* analizzata è stabilito (cfr. par. 3.1.4.1, punto (ii), del Capitolato tecnico) in 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'Autorità metterà a disposizione il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" per la conseguente analisi.

In tal senso è richiesto al concorrente, al fine dell'attribuzione del punteggio riferito al parametro in argomento, la predisposizione di una propria dichiarazione per mezzo della quale presenta il proprio valore migliorativo del suddetto termine temporale massimo in cui si impegna a consegnare i deliverable all'Autorità nel corso del contratto pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato amministrativo.

La dichiarazione dovrà essere resa secondo il modello n. 5 predisposto dall'Amministrazione e consisterà nell'indicazione del numero di giorni che il concorrente si impegna a rispettare quale termine di consegna effettivo dei deliverable relativi ad ogni *documentazione VIR-RAB*.

ATTENZIONE

Nel caso in cui il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 11 (undici) *documentazioni VIR-RAB* fino a un massimo di 30 (trenta) *documentazioni VIR-RAB*, nel Capitolato tecnico (cfr. par. 3.1.4.1) è previsto - oltre al già citato valore massimo di 15 giorni lavorativi - anche una soglia minima del tempo di consegna pari a 8 giorni lavorativi dalla data in cui l'Autorità metterà a disposizione il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" per la conseguente analisi.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà proporre il proprio valore, impegnativo ai fini contrattuali in caso di aggiudicazione, del tempo di consegna dei deliverable, compreso tra il termine temporale massimo e la relativa soglia minima, in cui si impegna a consegnare ciascuno dei deliverable all'Autorità. Si precisa che, ai fini della valutazione delle penali di cui all'art. 8 del Capitolato amministrativo, i ritardi di consegna saranno calcolati a partire dal valore del tempo di consegna proposto in sede di gara.

Non verranno accettati miglioramenti al di sotto della soglia minima: qualora il concorrente proponga un termine di consegna inferiore alla soglia minima il valore offerto verrà riportato, anche ai fini contrattuali, alla soglia minima.

Qualora il concorrente intenda proporre un tempo di consegna identico al termine temporale stabilito, ossia voglia accettare i 15 giorni lavorativi stabiliti quale valore massimo dall'Autorità, non dovrà presentare la dichiarazione in argomento.

16.3 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 3 della tabella di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà presentare apposita dichiarazione predisposta in conformità alla scheda di cui al modello n. 6 “Scheda tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il “Lotto di Documentazione VIR-RAB” sia composto da un minimo di 31 Documentazioni VIR-RAB fino a un massimo di 40 Documentazioni VIR-RAB” predisposto dall'Amministrazione.**

Nel caso in cui il “Lotto di Documentazione VIR-RAB” sia composto da un minimo di 31 (trentuno) *documentazioni VIR-RAB* fino a un massimo di 40 (quaranta) *documentazioni VIR-RAB*, il termine temporale massimo previsto per la consegna dei deliverable relativi ad ogni *documentazione VIR-RAB* analizzata è stabilito (cfr. par. 3.1.4.1, punto (iii), del Capitolato tecnico) in 20 giorni lavorativi dalla data in cui l'Autorità metterà a disposizione il “Lotto di Documentazione VIR-RAB” per la conseguente analisi.

In tal senso è richiesto al concorrente, al fine dell'attribuzione del punteggio riferito al parametro in argomento, la predisposizione di una propria dichiarazione per mezzo della quale presenta il proprio valore migliorativo del suddetto termine temporale massimo in cui si impegna a consegnare i deliverable all'Autorità nel corso del contratto pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato amministrativo.

La dichiarazione dovrà essere resa secondo il modello n. 6 predisposto dall'Amministrazione e consisterà nell'indicazione del numero di giorni che il concorrente si impegna a rispettare quale termine di consegna effettivo dei deliverable relativi ad ogni *documentazione VIR-RAB*.

ATTENZIONE

Nel caso in cui il “Lotto di Documentazione VIR-RAB” sia composto da un minimo di 31 (trentuno) *documentazioni VIR-RAB* fino a un massimo di 40 (quaranta) *documentazioni VIR-RAB*, nel Capitolato tecnico (cfr. par. 3.1.4.1) è previsto - oltre al già citato valore massimo di 20 giorni lavorativi - anche una soglia minima del tempo di consegna pari a 12 giorni lavorativi dalla data in cui l'Autorità metterà a disposizione il “Lotto di Documentazione VIR-RAB” per la conseguente analisi.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà proporre il proprio valore, impegnativo ai fini contrattuali in caso di aggiudicazione, del tempo di consegna dei deliverable, compreso tra il termine temporale massimo e la relativa soglia minima, in cui si impegna a consegnare ciascuno dei deliverable all'Autorità. Si precisa che, ai fini della valutazione delle penali di cui all'art. 8 del Capitolato amministrativo, i ritardi di consegna saranno calcolati a partire dal valore del tempo di consegna proposto in sede di gara.

Non verranno accettati miglioramenti al di sotto della soglia minima: qualora il concorrente proponga un termine di consegna inferiore alla soglia minima il valore offerto verrà riportato, anche ai fini contrattuali, alla soglia minima.

Qualora il concorrente intenda proporre un tempo di consegna identico al termine temporale stabilito, ossia voglia accettare i 20 giorni lavorativi stabiliti quale valore massimo dall'Autorità, non dovrà presentare la dichiarazione in argomento.

16.4 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 4 della tabella di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà presentare apposita dichiarazione predisposta in conformità alla scheda di cui al modello n. 7 “Scheda tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione dei Bandi di gara” predisposto dall'Amministrazione.**

Con espresso riferimento al par. 3.1.4.2 del Capitolato tecnico, il termine temporale massimo previsto per la consegna dei deliverable relativi ad ogni *Documentazione di gara* analizzata è stabilito in 12 giorni lavorativi dalla data in cui l'Autorità metterà a disposizione ogni *Documentazione di gara* per la conseguente analisi.

In tal senso è richiesto al concorrente, al fine dell'attribuzione del punteggio riferito al parametro in argomento, la predisposizione di una propria dichiarazione per mezzo della quale presenta il proprio valore migliorativo del termine temporale massimo (12 giorni) in cui si impegna a consegnare i deliverable all'Autorità nel corso del contratto pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato amministrativo.

La dichiarazione dovrà essere predisposta secondo il modello n. 7 predisposto dall'Amministrazione e consisterà nell'indicazione del numero di giorni che il concorrente si impegna a rispettare quale termine di consegna effettivo dei deliverable relativi ad ogni *Documentazione di gara*.

ATTENZIONE

Con riferimento al tempo di consegna dei deliverable, nel Capitolato tecnico (cfr. par. 3.1.4.2) è previsto un valore massimo di 12 giorni lavorativi dalla data in cui l'Autorità rende disponibile ogni *Documentazione di gara* per la relativa analisi e un valore minimo di 5 giorni lavorativi quale soglia minima del tempo di consegna.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà proporre il proprio valore, impegnativo ai fini contrattuali in caso di aggiudicazione, del tempo di consegna dei deliverable, compreso tra il termine temporale massimo di 12 giorni e la soglia minima di 5 giorni lavorativi, in cui si impegna a consegnare ciascuno dei deliverable all'Autorità. Si precisa che, ai fini della valutazione delle penali di cui all'art. 8 del Capitolato amministrativo, i ritardi di consegna saranno calcolati a partire dal valore del tempo di consegna proposto in sede di gara.

Non verranno accettati miglioramenti al di sotto della soglia minima: qualora il concorrente proponga un termine di consegna inferiore a 5 giorni il valore offerto verrà riportato, anche ai fini contrattuali, a 5 giorni.

Qualora il concorrente intenda proporre il valore identico al termine temporale stabilito, ossia voglia accettare i 12 giorni stabiliti quale valore massimo dall'Autorità, non dovrà presentare la dichiarazione in argomento.

16.5 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 5 della tabella di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà presentare apposita dichiarazione predisposta in conformità alla scheda di cui al modello n. 8 “Scheda dimensione del Lotto settimanale” predisposto dall'Amministrazione.**

Con espresso riferimento al par. 3.1.3.2 del Capitolato tecnico, la dimensione minima del Lotto settimanale messo a disposizione dall'Autorità è stabilito in n. 4 *Documentazioni di gara*.

In tal senso è richiesto al concorrente, al fine dell'attribuzione del punteggio riferito al parametro in argomento, la predisposizione di una propria dichiarazione per mezzo della quale presenta la propria offerta di aumento rispetto al valore minimo della dimensione del Lotto settimanale stabilito al par. 3.1.3.2 del Capitolato tecnico, che si impegna a rispettare nel corso del contratto pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato amministrativo.

La dichiarazione dovrà essere predisposta secondo il modello n. 8 predisposto dall'Amministrazione e consisterà nell'indicazione del numero di *Documentazioni di gara* costituenti la dimensione del Lotto settimanale che il concorrente si impegna a ricevere, per l'analisi, dall'Autorità nella stessa settimana.

Con riferimento alla dimensione del Lotto settimanale, nel Capitolato tecnico (cfr. par. 3.1.3.2) è previsto un dimensionamento del Lotto settimanale minimo pari a n. 4 *Documentazioni di gara* da prendere in carico, nella stessa settimana, per le relative analisi.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà proporre il numero di *Documentazioni di gara* che costituirà il dimensionamento del Lotto settimanale.

Con riferimento al dimensionamento del Lotto settimanale di cui al par. 3.1.3.2 del Capitolato tecnico, vengono stabiliti due valori di soglia: (i) la soglia minima è uguale a n. 4 *Documentazioni di gara*; (ii) la soglia massima, oltre alle quale non è possibile presentare proposte migliorative, è pari a n. 10 *Documentazioni di gara*.

In tal senso si stabilisce che proposte di Lotto settimanale superiori a n. 10 *Documentazioni di gara* verranno considerate sempre pari a 10, anche ai fini contrattuali (esempio: una proposta di dimensionamento del Lotto settimanale pari a n. 22 verrà considerata come proposta pari al valore massimo stabilito e pertanto il dimensionamento del Lotto settimanale in tal caso sarà posto pari a n.10 *Documentazioni di gara*).

16.6 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 6 della tabella di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà presentare apposita dichiarazione predisposta in conformità alla scheda di cui al modello n. 9 “Scheda esperienza aggiuntiva nel settore della distribuzione del gas” predisposto dall'Amministrazione.**

Come previsto all'art. 7, par. 7.2, lettera a)(i) è richiesto - quale requisito minimo di ammissione alla procedura di gara - che il gruppo di lavoro sia composto da almeno 3 (tre) risorse ciascuna con almeno 5 (cinque) anni di esperienza nel settore della distribuzione del gas.

In tal senso è richiesto al concorrente, al fine dell'attribuzione del punteggio riferito al parametro in argomento, la predisposizione di una propria dichiarazione - tramite la scheda di cui al modello n. 9 predisposta

dall'Amministrazione - per mezzo della quale fornisca l'indicazione per ogni risorsa del numero di anni di esperienza nel settore della distribuzione gas aggiuntivi ai cinque minimali.

Con riferimento agli anni di esperienza aggiuntivi si precisa che:

- **per anno si deve intendere un periodo di 12 (dodici) mesi, al netto di eventuali periodi di sovrapposizione tra incarichi diversi [ad esempio: se nel corso di 2 mesi sono stati svolti in contemporanea 3 incarichi, ai fini del computo dell'esperienza aggiuntiva rileveranno solo 2 mesi e non 6 mesi];**
- **le frazioni di anno inferiori a 6 (sei) mesi non rilevano e quindi non saranno prese in considerazione, mentre quelle pari o superiori ai 6 (sei) mesi valgono come anno intero [ad esempio: un'esperienza aggiuntiva pari a complessivi 8 mesi andrà dichiarata nella scheda come esperienza aggiuntiva pari a n. 1 anno; un'esperienza aggiuntiva pari a complessivi 27 mesi andrà dichiarata nella scheda come esperienza aggiuntiva pari a n. 2 anni].**

La mancata allegazione della scheda di cui al modello n. 9 non potrà essere regolarizzata in quanto parte integrante dell'offerta qualitativa.

16.7 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 7 della tabella di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà presentare apposita dichiarazione predisposta in conformità alla scheda di cui al modello n. 10 "Scheda esperienza aggiuntiva in analisi costi-benefici" predisposto dall'Amministrazione.**

Come previsto all'art. 7, par. 7.2, lettera a)(ii) è richiesto - quale requisito minimo di ammissione alla procedura i gara - che il gruppo di lavoro sia composto da almeno 1 (una) risorsa con almeno 3 (tre) anni di esperienza in analisi costi-benefici.

In tal senso è richiesto al concorrente, al fine dell'attribuzione del punteggio riferito al parametro in argomento, la predisposizione di una propria dichiarazione - tramite la scheda di cui al modello n. 10 predisposta dall'Amministrazione - per mezzo della quale fornisca l'indicazione per ogni risorsa del numero di anni di esperienza in analisi costi-benefici aggiuntivi ai tre minimali.

Con riferimento agli anni di esperienza aggiuntivi si precisa che:

- **per anno si deve intendere un periodo di 12 (dodici) mesi, al netto di eventuali periodi di sovrapposizione tra incarichi diversi [ad esempio: se nel corso di 2 mesi sono stati svolti in contemporanea 3 incarichi, ai fini del computo dell'esperienza aggiuntiva rileveranno solo 2 mesi e non 6 mesi];**
- **le frazioni di anno inferiori a 6 (sei) mesi non rilevano e quindi non saranno prese in considerazione, mentre quelle pari o superiori ai 6 (sei) mesi valgono come anno intero [ad esempio: un'esperienza aggiuntiva pari a complessivi 8 mesi andrà dichiarata nella scheda come esperienza aggiuntiva pari a n. 1 anno; un'esperienza aggiuntiva pari a complessivi 27 mesi andrà dichiarata nella scheda come esperienza aggiuntiva pari a n. 2 anni].**

La mancata allegazione della scheda di cui al modello n. 10 non potrà essere regolarizzata in quanto parte integrante dell'offerta qualitativa.

NORME GENERALI

Ogni documento riferito all'offerta tecnica dovrà essere redatto in lingua italiana.

La documentazione riferita all'offerta tecnica:

- (i) non dovrà - **a pena di esclusione** - contenere alcuna indicazione di carattere economico e/o riferita all'offerta economica presentata;
- (ii) dovrà essere sottoscritta digitalmente negli stessi termini previsti per l'istanza di partecipazione di cui al precedente art. 15, par. 15.1. Qualora l'offerta tecnica venga sottoscritta da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa, dovrà essere presentata una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti la partecipazione a gare pubbliche).

L'assenza completa, e/o la mancata sottoscrizione digitale nei termini previsti, anche di una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti da 16.1 a 16.7 comporta la sola applicazione (per ogni parametro a cui la dichiarazione mancante si riferisce) di un punteggio pari a 0 (zero) punti e - quanto alle schede richieste ai punti da 16.1 a 16.5 - la conseguente accettazione incondizionata da parte del concorrente dei valori stabiliti nel Capitolato tecnico.

La mancata allegazione della copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza del sottoscrittore - se diverso dal titolare o dal legale rappresentante o dal soggetto che ha sottoscritto la documentazione amministrativa - ogni documento costituente l'offerta tecnica equivale a mancata sottoscrizione del medesimo documento.

Nel caso in cui il concorrente indichi per uno stesso parametro più valori l'Amministrazione assumerà, a qualunque titolo, il valore più favorevole alla medesima tra quelli indicati.

La documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta proposta dal concorrente, stante sia la formulazione richiesta dall'Autorità considerata funzionale alle esigenze della medesima Amministrazione, sia le minimali modalità di svolgimento del servizio stesso di cui al Capitolato tecnico, costituirà elemento contrattuale del rapporto che l'Autorità istituirà con l'aggiudicatario della procedura di gara e se disapplicate potranno comportare applicazioni di penali.

Si ribadisce che per la documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA ECONOMICA"

In via preliminare si precisa che la procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma SINTEL in modalità "unitaria/per valore percentuale al ribasso con formula allo sconto massimo".

Conseguentemente, l'offerta economica dovrà essere formulata con riferimento ai seguenti elementi, identificati dal sistema SINTEL come "prodotti/sublotti" dell'offerta:

- 1) *con riferimento al prezzo per le prime venti Documentazioni di gara analizzate (dalla n. 1 alla n. 20): il ribasso (**R₁**) in percentuale da applicare al prezzo unitario posto a base di gara e stabilito in 3.000,00 euro (oltre I.V.A.) per ogni Documentazione di gara analizzata.*

Il ribasso R₁ avrà un'incidenza percentuale ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell'offerta pari a 27,00%.

- 2) *con riferimento al prezzo per le seconde venti Documentazioni di gara analizzate (dalla n. 21 alla n. 40): il ribasso (**R₂**) in percentuale da applicare al prezzo unitario posto a base di gara e stabilito in 2.000,00 euro (oltre I.V.A.) per ogni Documentazione di gara analizzata.*

Il ribasso R₂ avrà un'incidenza percentuale ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell'offerta pari a 17,00%.

- 3) *con riferimento al prezzo per ogni ulteriore Documentazione di gara analizzata (dalla n. 41 alla n. 154) o riesaminata: il ribasso (**R₃**) in percentuale da applicare al prezzo unitario posto a base di gara e stabilito in 1.000,00 euro (oltre I.V.A.) per ogni Documentazione di gara analizzata o riesaminata.*

Il ribasso R₃ avrà un'incidenza percentuale ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell'offerta pari a 6,00%.

- 4) *con riferimento al prezzo per le prime cento documentazioni VIR-RAB analizzate (dalla n. 1 alla n. 100): il ribasso (**R₄**) in percentuale da applicare al prezzo unitario posto a base di gara e stabilito in 300,00 euro (oltre I.V.A.) per ogni documentazione VIR-RAB analizzata.*

Il ribasso R₄ avrà un'incidenza percentuale ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell'offerta pari a 27,00%.

- 5) *con riferimento al prezzo per le successive duecento documentazioni VIR-RAB analizzate (dalla n. 101 alla n. 300): il ribasso (**R₅**) in percentuale da applicare al prezzo unitario posto a base di gara e stabilito in 250,00 euro (oltre I.V.A.) per ogni documentazione VIR-RAB analizzata.*

Il ribasso R₅ avrà un'incidenza percentuale ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell'offerta pari a 17,00%.

- 6) *con riferimento al prezzo per ogni ulteriore documentazione VIR-RAB analizzata (dalla n. 301 alla n. 500 nonché quelle eventualmente eccedenti la n. 500): il ribasso (**R₆**) in percentuale da applicare al prezzo unitario posto a base di gara e stabilito in 200,00 euro (oltre I.V.A.) per ogni documentazione VIR-RAB analizzata.*

Il ribasso R₆ avrà un'incidenza percentuale ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell'offerta pari a 6,00%.

Conseguentemente il concorrente dovrà inserire nei campi "Offerta economica" corrispondenti a ciascuna voce d'offerta

(“prodotto”/“sublotto”) di cui ai precedenti punti da 1) a 6) il valore unitario della propria offerta, espresso come percentuale di sconto, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola con le caratteristiche sotto specificate.

Il valore complessivo dell’offerta economica di ciascun concorrente viene calcolato automaticamente dal sistema SINTEL, sommando i valori unitari inseriti per ciascun prodotto/sublotto precedentemente moltiplicati per le corrispondenti incidenze percentuali indicate ai medesimi punti da 1) a 6) di cui sopra. Il valore complessivo dell’offerta economica di ciascun concorrente così calcolato verrà utilizzato dal sistema SINTEL al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi, del parametro “componente economica dell’offerta” descritto al successivo art. 18, paragrafo 18.2, del presente Disciplinare.

Norme di carattere generale

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura di gara, offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto, nonché offerte i cui valori si pongono al di sotto dei C.C.N.L di categoria e delle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da atti ufficiali.

Non sono ammessi, a pena di esclusione dalla procedura di gara, ribassi pari a zero.

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l’Autorità di richiedere il differimento del predetto termine.

Si ribadisce che per la documentazione relativa alla componente economica dell’offerta non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice.

§ 17.1 - OFFERTA ECONOMICA A SISTEMA

Fermo quanto sopra detto, nel campo “Offerta economica”, il concorrente, **pena l’esclusione dalla gara**, deve presentare la propria offerta economica così composta:

(i) campo “Offerta economica”

Indicare, nei campi “Offerta economica” corrispondenti a ciascuna voce d’offerta (prodotto/sublotto) di cui ai precedenti punti da 1) a 6), il **valore del relativo ribasso** (espresso in percentuale e con cinque cifre decimali) **offerto**.

(ii) campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”

Indicare in questo campo il valore zero (cfr. quanto rappresentato all’ultimo cpv. del precedente art. 3 del presente Disciplinare).

(iii) campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”

Indicare il valore zero.

In conformità a quanto rappresentato all’ultimo cpv. del precedente art. 3 del presente Disciplinare di gara, non è richiesta l’indicazione dei costi del personale.

ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (qualitativa)	<i>70,00 punti complessivi</i>
Offerta economica	<i>30,00 punti complessivi</i>
TOTALE	100,00 PUNTI

L’aggiudicazione sarà effettuata all’operatore economico che avrà presentato l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultato dalla somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri qualità - prezzo di seguito riportati e con le modalità indicate.

Il punteggio totale (P_{TOT}) per ciascun concorrente sarà così determinato: $P_{TOT} = P_{OT} + P_{OE}$

dove:

- per P_{OT} si intende la somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione dell'Offerta tecnica (componente qualitativa) di cui al successivo 18.1
- per P_{OE} si intende il punteggio attribuito all'Offerta economica di cui al successivo 18.2.

§ 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

In via preliminare si precisa che i criteri di valutazione dell'offerta qualitativa, rappresentati nel presente paragrafo, sono stati individuati dall'Autorità in quanto idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze dell'Autorità.

Il punteggio dell'offerta tecnica (P_{OT}) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella n. 1 con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice (di seguito anche denominata "Commissione").

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Dal numero 1 e fino al numero 7 della successiva tabella n. 1 sono definiti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, le relative modalità di attribuzione e il punteggio massimo attribuibile.

Tabella n. 1: criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Numero	Criterio di valutazione	Modalità di attribuzione	Punti "D" max	Punti "T" max
1	<i>Tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 1 Documentazione VIR-RAB fino a un massimo di 10 Documentazioni VIR-RAB (cfr. par. 3.1.4.1, punto (i), del Capitolato tecnico)</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 18.1.1, lettera a) - il punteggio al concorrente che proporrà la riduzione del tempo massimo di consegna (8 giorni lavorativi) dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 1 (una) documentazione VIR-RAB fino a un massimo di 10 (dieci) documentazioni VIR-RAB.		4
2	<i>Tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 11 Documentazioni VIR-RAB fino a un massimo di 30 Documentazioni VIR-RAB (cfr. par. 3.1.4.1, punto (ii), del Capitolato tecnico)</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 18.1.1, lettera b) - il punteggio al concorrente che proporrà la riduzione del tempo massimo di consegna (15 giorni lavorativi) dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 11 (undici) documentazioni VIR-RAB fino a un massimo di 30 (trenta) documentazioni VIR-RAB.		7
3	<i>Tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 18.1.1, lettera c) - il punteggio al concorrente che proporrà la riduzione del tempo massimo di consegna (20 giorni lavorativi) dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il "Lotto		9

	<i>minimo di 31 Documentazioni VIR-RAB fino a un massimo di 40 Documentazioni VIR-RAB (cfr. par. 3.1.4.1, punto (iii), del Capitolato tecnico)</i>	<i>di Documentazione VIR-RAB” sia composto da un minimo di 31 (trentuno) documentazioni VIR-RAB fino a un massimo di 40 (quaranta) documentazioni VIR-RAB.</i>		
4	<i>Tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione dei Bandi di gara (cfr. par. 3.1.4.2 del Capitolato tecnico)</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 18.1.1, lettera d) - il punteggio al concorrente che proporrà la riduzione del tempo massimo di consegna (12 giorni lavorativi) dei deliverable relativi alla valutazione dei Bandi di gara.		20
5	<i>Dimensione del Lotto settimanale (cfr. par. 3.1.3.2 del Capitolato tecnico)</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 18.1.1, lettera e) - il punteggio al concorrente che proporrà l’aumento del numero minimo di Documentazioni di gara (4 Documentazioni di gara) che costituirà il dimensionamento del Lotto settimanale.		10
6	<i>Esperienza aggiuntiva nel settore della distribuzione del gas</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 18.1.1, lettera f) - il punteggio al concorrente che proporrà risorse in possesso di anni di esperienza aggiuntiva (rispetto ai cinque anni minimali) nel settore della distribuzione del gas.	10	
7	<i>Esperienza aggiuntiva in analisi costi-benefici</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 18.1.1, lettera g) - il punteggio al concorrente che proporrà risorse in possesso di anni di esperienza aggiuntiva (rispetto ai tre anni minimali) in analisi costi-benefici.	10	
		Totale	20	50

La Commissione, dopo avere determinato per ciascun criterio di valutazione indicato nella sopra riportata tabella il relativo punteggio, provvederà per ciascun concorrente all’attribuzione del punteggio tecnico complessivo (P_{OT}) relativo all’offerta tecnica (qualitativa) - previsto fino ad un massimo di 70 punti - sommando i singoli punteggi attribuiti per ogni singolo criterio.

Qualora non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo di 70 punti verrà effettuato - direttamente dalla piattaforma SINTEL - il procedimento di riparametrazione al fine di garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsto.

In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo complessivo ottenuto verrà riparametrato direttamente dal sistema SINTEL riportandolo al punteggio massimo (70 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, incrementando proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

§ 18.1.1 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AI PUNTI DA 1 A 7 DELLA TABELLA N. 1 CHE PRECEDE

Agli operatori economici **sarà assegnato** - per la componente qualitativa dell’offerta - **un punteggio ($P_{OT} = P_{q1} + P_{q2} + P_{q3} + P_{q4} + P_{q5} + P_{q6} + P_{q7}$) variabile fino ad un massimo di 70 (settanta) punti** come nel seguito rappresentato, dove:

- P_{OT} è il punteggio complessivo assegnato, con riferimento alla componente qualitativa complessiva dell’offerta, previsto fino ad un massimo di 70 punti determinato dalla sommatoria di $P_{q1} + P_{q2} + P_{q3} + P_{q4} + P_{q5} + P_{q6} + P_{q7}$;
- P_{q1} è il punteggio assegnato con riferimento al parametro “tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il “Lotto di Documentazione VIR-RAB” sia composto da un minimo di 1 Documentazione VIR-RAB fino a un massimo di 10 Documentazioni VIR-RAB” previsto fino ad un massimo di punti 4 (quattro);
- P_{q2} è il punteggio assegnato con riferimento al parametro “tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il “Lotto di Documentazione VIR-RAB” sia composto da un minimo di 11

Documentazioni VIR-RAB fino a un massimo di 30 Documentazioni VIR-RAB” previsto fino ad un massimo di punti 7 (sette);

- **P_{q3}** è il punteggio assegnato con riferimento al parametro “tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il “Lotto di Documentazione VIR-RAB” sia composto da un minimo di 31 Documentazioni VIR-RAB fino a un massimo di 40 Documentazioni VIR-RAB” previsto fino ad un massimo di punti 9 (nove);
- **P_{q4}** è il punteggio assegnato con riferimento al parametro “tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione dei Bandi di gara” previsto fino ad un massimo di punti 20 (venti);
- **P_{q5}** è il punteggio assegnato con riferimento al parametro “dimensione del Lotto settimanale” previsto fino ad un massimo di punti 10 (dieci);
- **P_{q6}** è il punteggio assegnato con riferimento al parametro “esperienza aggiuntiva nel settore della distribuzione del gas” previsto fino ad un massimo di punti 10 (dieci);
- **P_{q7}** è il punteggio assegnato con riferimento al parametro “esperienza aggiuntiva in analisi costi-benefici” previsto fino ad un massimo di punti 10 (dieci).

Si precisa che i predetti punteggi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale per difetto, se la terza cifra decimale è minore a 5, o per eccesso, se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5.

* * * *

- a) Con riferimento all’attribuzione del punteggio **P_{q1}** (massimo 4 punti) relativo al **criterio di valutazione “Tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il “Lotto di Documentazione VIR-RAB” sia composto da un minimo di 1 Documentazione VIR-RAB fino a un massimo di 10 Documentazioni VIR-RAB” di cui al punto 1 della tabella** di cui al precedente paragrafo 18.1, la Commissione:
- (i) prenderà atto di ogni valore offerto dai concorrenti;
 - (ii) in ipotesi di valori offerti inferiori a 5 giorni lavorativi, riporterà il valore offerto a 5 giorni sia ai fini dell’attribuzione del punteggio sia ai fini contrattuali;
 - (iii) in ipotesi di valori offerti pari o superiori a 8 giorni lavorativi, attribuirà direttamente un punteggio pari a 0 (zero) punti;
 - (iv) determinerà, per ogni concorrente, il $V1_{\text{offerto}}$ dato dalla differenza tra 8 e il valore offerto dal concorrente in esame;
 - (v) procederà quindi ad individuare il $V1_{\text{offerto}}$ più alto ($V1_{\text{max}}$), al quale verranno assegnati, per il criterio di valutazione in argomento, 4 punti;
 - (vi) attribuirà agli altri concorrenti il relativo punteggio sulla base della seguente formula:

$$P_{q1} = \frac{V1_{\text{offerto}}}{V1_{\text{max}}} \times 4$$

dove:

$V1_{\text{offerto}}$ è il valore del miglioramento del tempo di consegna offerto dal concorrente in esame rispetto al tempo massimo di 8 giorni **ed è pari a 8-G**, dove G è il tempo di consegna offerto dal concorrente in esame, fermo restando che qualunque tempo G risulti inferiore alla soglia minima stabilita in 5 giorni lavorativi verrà riportato a 5 anche ai fini contrattuali;

$V1_{\text{max}}$ è il miglior valore tra quelli offerti, equivalente al valore di 8-G numericamente più alto;

P_{q1} è il punteggio assegnato al concorrente in esame riferito al parametro “Tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il “Lotto di Documentazione VIR-RAB” sia composto da un minimo di 1 Documentazione VIR-RAB fino a un massimo di 10 Documentazioni VIR-RAB”.

- b) Con riferimento all’attribuzione del punteggio **P_{q2}** (massimo 7 punti) relativo al **criterio di valutazione “Tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il “Lotto di Documentazione VIR-RAB” sia composto da un minimo di 11 Documentazioni VIR-RAB fino a un massimo di 30 Documentazioni VIR-RAB” di cui al punto 2 della tabella** di cui al precedente paragrafo 18.1, la Commissione:
- (i) prenderà atto di ogni valore offerto dai concorrenti;

- (ii) in ipotesi di valori offerti inferiori a 8 giorni lavorativi, riporterà il valore offerto a 8 giorni sia ai fini dell'attribuzione del punteggio sia ai fini contrattuali;
- (iii) in ipotesi di valori offerti pari o superiori a 15 giorni lavorativi, attribuirà direttamente un punteggio pari a 0 (zero) punti;
- (iv) determinerà, per ogni concorrente, il $V2_{offerto}$ dato dalla differenza tra 15 e il valore offerto dal concorrente in esame;
- (v) procederà quindi ad individuare il $V2_{offerto}$ più alto ($V2_{max}$), al quale verranno assegnati, per il criterio di valutazione in argomento, 7 punti;
- (vi) attribuirà agli altri concorrenti il relativo punteggio sulla base della seguente formula:

$$P_{q2} = \frac{V2_{offerto}}{V2_{max}} \times 7$$

dove:

$V2_{offerto}$ è il valore del miglioramento del tempo di consegna offerto dal concorrente in esame rispetto al tempo massimo di 15 giorni **ed è pari a 15-G**, dove G è il tempo di consegna offerto dal concorrente in esame, fermo restando che qualunque tempo G risulti inferiore alla soglia minima stabilita in 8 giorni lavorativi verrà riportato a 8 anche ai fini contrattuali;

$V2_{max}$ è il miglior valore tra quelli offerti, equivalente al valore di 15-G numericamente più alto;

P_{q2} è il punteggio assegnato al concorrente in esame riferito al parametro "*Tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 11 Documentazioni VIR-RAB fino a un massimo di 30 Documentazioni VIR-RAB*".

- c) Con riferimento all'attribuzione del punteggio P_{q3} (massimo 9 punti) relativo al **criterio di valutazione "Tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 31 Documentazione VIR-RAB fino a un massimo di 40 Documentazioni VIR-RAB" di cui al punto 3 della tabella** di cui al precedente paragrafo 18.1, la Commissione:

- (i) prenderà atto di ogni valore offerto dai concorrenti;
- (ii) in ipotesi di valori offerti inferiori a 12 giorni lavorativi, riporterà il valore offerto a 12 giorni sia ai fini dell'attribuzione del punteggio sia ai fini contrattuali;
- (iii) in ipotesi di valori offerti pari o superiori a 20 giorni lavorativi, attribuirà direttamente un punteggio pari a 0 (zero) punti;
- (iv) determinerà, per ogni concorrente, il $V3_{offerto}$ dato dalla differenza tra 20 e il valore offerto dal concorrente in esame;
- (v) procederà quindi ad individuare il $V3_{offerto}$ più alto ($V3_{max}$), al quale verranno assegnati, per il criterio di valutazione in argomento, 9 punti;
- (vi) attribuirà agli altri concorrenti il relativo punteggio sulla base della seguente formula:

$$P_{q3} = \frac{V3_{offerto}}{V3_{max}} \times 9$$

dove:

$V3_{offerto}$ è il valore del miglioramento del tempo di consegna offerto dal concorrente in esame rispetto al tempo massimo di 20 giorni **ed è pari a 20-G**, dove G è il tempo di consegna offerto dal concorrente in esame, fermo restando che qualunque tempo G risulti inferiore alla soglia minima stabilita in 12 giorni lavorativi verrà riportato a 12 anche ai fini contrattuali;

$V3_{max}$ è il miglior valore tra quelli offerti, equivalente al valore di 20-G numericamente più alto;

P_{q3} è il punteggio assegnato al concorrente in esame riferito al parametro "*Tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione VIR-RAB nel caso in cui il "Lotto di Documentazione VIR-RAB" sia composto da un minimo di 31 Documentazione VIR-RAB fino a un massimo di 40 Documentazioni VIR-RAB*".

- d) Con riferimento all'attribuzione del punteggio P_{q4} (massimo 20 punti) relativo al **criterio di valutazione "Tempo**

di consegna dei deliverable relativi alla valutazione dei Bandi di gara” di cui al punto 4 della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, la Commissione:

- (i) prenderà atto di ogni valore offerto dai concorrenti;
- (ii) in ipotesi di valori offerti inferiori a 5 giorni lavorativi, riporterà il valore offerto a 5 giorni sia ai fini dell’attribuzione del punteggio sia ai fini contrattuali;
- (iii) in ipotesi di valori offerti pari o superiori a 12 giorni lavorativi, attribuirà direttamente un punteggio pari a 0 (zero) punti;
- (iv) determinerà, per ogni concorrente, il $V4_{offerto}$ dato dalla differenza tra 12 e il valore offerto dal concorrente in esame;
- (v) procederà quindi ad individuare il $V4_{offerto}$ più alto ($V4_{max}$), al quale verranno assegnati, per il criterio di valutazione in argomento, 20 punti;
- (vi) attribuirà agli altri concorrenti il relativo punteggio sulla base della seguente formula:

$$P_{q4} = \frac{V4_{offerto}}{V4_{max}} \times 20$$

dove:

$V4_{offerto}$ è il valore del miglioramento del tempo di consegna offerto dal concorrente in esame rispetto al tempo massimo di 12 giorni **ed è pari a 12-G**, dove G è il tempo di consegna offerto dal concorrente in esame, fermo restando che qualunque tempo G risulti inferiore alla soglia minima stabilita in 5 giorni lavorativi verrà riportato a 5 anche ai fini contrattuali;

$V4_{max}$ è il miglior valore tra quelli offerti, equivalente al valore di 12-G numericamente più alto;

P_{q4} è il punteggio assegnato al concorrente in esame riferito al parametro “*Tempo di consegna dei deliverable relativi alla valutazione dei Bandi di gara*”.

- e) Con riferimento all’attribuzione del punteggio P_{q5} (massimo 10 punti) relativo al **criterio di valutazione “Dimensione del Lotto settimanale” di cui al punto 5 della tabella** di cui al precedente paragrafo 18.1, la Commissione:

- (i) prenderà atto di ogni valore offerto dai concorrenti;
- (ii) in ipotesi di valori superiori a n. 10 *Documentazioni di gara*, riporterà il valore offerto a n. 10 *Documentazioni di gara* sia ai fini dell’attribuzione del punteggio sia ai fini contrattuali;
- (iii) in ipotesi di valori pari o inferiori n. 4 *Documentazioni di gara*, attribuirà direttamente un punteggio pari a 0 (zero) punti;
- (iv) determinerà, per ogni concorrente, il $V5_{offerto}$ dato dalla differenza tra il valore offerto dal concorrente in esame e 4 (quattro);
- (v) procederà quindi ad individuare il $V5_{offerto}$ più alto ($V5_{max}$), al quale verranno assegnati, per il criterio di valutazione in argomento, 10 punti;
- (vi) attribuirà agli altri concorrenti il relativo punteggio sulla base della seguente formula:

$$P_{q5} = \frac{V5_{offerto}}{V5_{max}} \times 10$$

dove:

$V5_{offerto}$ è il valore del miglioramento del numero di *Documentazioni di gara* costituenti il dimensionamento del Lotto settimanale offerto dal concorrente in esame rispetto al valore minimo stabilito in n. 4 *Documentazioni di gara* **ed è pari a N-4** dove N è il numero di *Documentazioni di gara* costituenti il dimensionamento del Lotto settimanale offerto dal concorrente in esame, fermo restando che qualunque numero N offerto risulti posizionarsi al di sopra della soglia massima stabilita in n. 10 *Documentazioni di gara* verrà riportato a n. 10 anche ai fini contrattuali;

$V5_{max}$ è il miglior valore tra quelli offerti equivalente al valore di N-4 numericamente più alto;

P_{q5} è il punteggio assegnato al concorrente in esame riferito al parametro “*Dimensione del Lotto settimanale*”.

f) Con riferimento all'attribuzione del punteggio P_{q6} (massimo 10 punti) relativo al **criterio di valutazione "Esperienza aggiuntiva nel settore della distribuzione del gas"** di cui al punto 6 della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, la Commissione:

- (i) prenderà atto, per ciascun concorrente, del numero di risorse complessivo dei componenti il gruppo di lavoro con esperienza nel settore della distribuzione del gas che soddisfino il requisito di ammissione di cui all'art. 7, par. 7.2, lettera a)(i), del presente Disciplinare di gara, nei termini dichiarati dal concorrente nella scheda di cui al modello n. 9;
- (ii) prenderà atto, per ciascun concorrente, del totale di anni di esperienza aggiuntiva, rispetto a quella minimale stabilita (5 anni per ogni risorsa), posseduti dal gruppo di lavoro nel suo complesso, nei termini dichiarati dal concorrente nella scheda di cui al modello n. 9;
- (iii) determinerà, per ciascun concorrente, il valore medio ($Vm6$) di anni di esperienza aggiuntiva, dato dal valore sub (ii) diviso il valore sub (i). Il valore $Vm6$ verrà arrotondato alla seconda cifra decimale per difetto, se la terza cifra decimale è minore a 5, o per eccesso, se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5;
- (iv) procederà quindi ad individuare il $Vm6$ più alto ($Vm6_{max}$), al quale verranno assegnati, per il criterio di valutazione in argomento, 10 punti;
- (v) attribuirà agli altri concorrenti il relativo punteggio sulla base della seguente formula:

$$P_{q6} = \frac{Vm6}{Vm6_{max}} \times 10$$

dove:

$Vm6$ è il valore medio di anni di esperienza aggiuntiva determinato con riferimento al concorrente in esame nei termini di cui al sub (iii) che precede;

$Vm6_{max}$ è il miglior valore medio (più alto) tra quelli determinati nei termini di cui al sub (iii) che precede;

P_{q6} è il punteggio assegnato al concorrente in esame riferito al parametro "Esperienza aggiuntiva nel settore della distribuzione del gas".

g) Con riferimento all'attribuzione del punteggio P_{q7} (massimo 10 punti) relativo al **criterio di valutazione "Esperienza aggiuntiva in analisi costi-benefici"** di cui al punto 7 della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, la Commissione:

- (i) prenderà atto, per ciascun concorrente, del numero di risorse complessivo dei componenti il gruppo di lavoro con esperienza in analisi costi-benefici che soddisfino il requisito di ammissione di cui all'art. 7, par. 7.2, lettera a)(ii), del presente Disciplinare di gara, nei termini dichiarati dal concorrente nella scheda di cui al modello n. 10;
- (ii) prenderà atto, per ciascun concorrente, del totale di anni di esperienza aggiuntiva, rispetto a quella minimale stabilita (3 anni per ogni risorsa), posseduti dal gruppo di lavoro nel suo complesso, nei termini dichiarati dal concorrente nella scheda di cui al modello n. 10;
- (iii) determinerà, per ciascun concorrente, il valore medio ($Vm7$) di anni di esperienza aggiuntiva, dato dal valore sub (ii) diviso il valore sub (i). Il valore $Vm7$ verrà arrotondato alla seconda cifra decimale per difetto, se la terza cifra decimale è minore a 5, o per eccesso, se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5;
- (iv) procederà quindi ad individuare il $Vm7$ più alto ($Vm7_{max}$), al quale verranno assegnati, per il criterio di valutazione in argomento, 10 punti;
- (v) attribuirà agli altri concorrenti il relativo punteggio sulla base della seguente formula:

$$P_{q7} = \frac{Vm7}{Vm7_{max}} \times 10$$

dove:

$Vm7$ è il valore medio di anni di esperienza aggiuntiva determinato con riferimento al concorrente in esame nei termini di cui al sub (iii) che precede;

$Vm7_{max}$ è il miglior valore medio (più alto) tra quelli determinati nei termini di cui al sub (iii) che precede;

P_{q7} è il punteggio assegnato al concorrente in esame riferito al parametro "Esperienza aggiuntiva in

analisi costi-benefici”.

§ 18.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rammenta in via preliminare che l'offerta economica dovrà essere predisposta dal concorrente in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 17.

Come già ivi rappresentato, il sistema SINTEL provvederà:

- (i) a calcolare automaticamente il valore complessivo (S_o) dell'offerta economica di ciascun concorrente, sommando i valori unitari di ribasso (R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 e R_6) dal medesimo offerti per ciascun prodotto/sublotto precedentemente moltiplicati per le corrispondenti incidenze percentuali indicate ai punti da 1) a 6) del precedente art. 17;
- (ii) ad applicare - ai fini dell'attribuzione del punteggio P_{OE} dell'offerta economica (stabilito in massimo 30 punti) - la seguente formula SINTEL, denominata “formula allo sconto massimo”:

$$P_{oe} = \frac{S_o}{S_{max}} \times 30$$

Dove:

- per S_o si intende il valore complessivo dell'offerta economica del singolo concorrente in esame derivante dal calcolo automatico effettuato dal sistema SINTEL di cui al sub (i) che precede.
- per S_{max} si intende il miglior S_o (valore più alto).

ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dalla piattaforma SINTEL.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, **la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte**. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara direttamente tramite la piattaforma SINTEL.

La fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata dal RUP con il supporto del personale dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

L'Amministrazione, stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, aggiudicherà la gara anche alla presenza di una sola offerta valida purché - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa altresì che la partecipazione alla presente procedura di gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di aggiudicazione né, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta.

L'Autorità si riserva - comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice - il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara:

- (i) qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio;
- (ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;
- (iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.

In particolare e per tali ipotesi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Si precisa che allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 13, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

SINTEL, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

§ 19.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel corso della prima fase procedurale della gara, che si aprirà alle ore 10.00 del 12 gennaio 2022, si procederà alla:

- a) apertura della busta telematica amministrativa, scaricando dalla piattaforma SINTEL la documentazione prodotta dai concorrenti;
- b) verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa rispetto alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
- c) attivazione della eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14.

In esito all'esame della documentazione amministrativa, si provvederà all'adozione dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Autorità si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

§ 19.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate dalla Commissione giudicatrice che sarà nominata dall'Autorità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 13 e sarà composta da un numero di tre commissari, di cui uno con funzione di Presidente, previa acquisizione di una loro dichiarazione circa la non sussistenza di cause ostative alla loro nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato dall'Autorità su SINTEL nonché, unitamente ai curricula dei componenti, sul proprio sito internet, profilo di committente nella sezione della presente procedura di gara.

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nell'eventuale procedimento di anomalia dell'offerta di cui al successivo par. 19.4.

§ 19.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa nei termini di cui al precedente paragrafo 19.1, si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica di cui al precedente articolo 16, affinché la Commissione stessa possa procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare, al loro esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.

Successivamente verranno caricati sulla piattaforma SINTEL i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. In particolare, una volta ricevuta comunicazione direttamente dal Sistema SINTEL a mezzo PEC dell'accettazione dell'offerta tecnica, sarà possibile visualizzare il punteggio tecnico nel dettaglio della procedura "Graduatoria tecnica".

Successivamente si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti i documenti relativi all'offerta economica richiesti al precedente articolo 17. Il sistema SINTEL procederà direttamente alla valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 18.2.

L'Amministrazione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (P_{TOT}) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

La Commissione, nell'ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) più alto, procederà secondo le seguenti modalità:

- a) in prima istanza: verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo effettivamente (ossia non riparametrato) assegnato ai concorrenti, coinvolti nel procedimento, per la componente qualitativa dell'offerta. In tal caso, pertanto, il più alto punteggio qualitativo effettivamente assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria

complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta senza nessuna operazione di riparametrazione;

- b) in seconda istanza: qualora (in esito al sub a) perduri la situazione di parità, verrà assunto come riferimento il ribasso R_1 offerto con riferimento al prezzo unitario per le prime venti Documentazioni di gara analizzate (dalla n. 1 alla n. 20). In tal caso, pertanto, il miglior ribasso offerto determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico che ha offerto il miglior ribasso R_1 con riferimento al prezzo unitario per le prime venti *Documentazioni di gara* analizzate (dalla n. 1 alla n. 20);
- c) in terza istanza: qualora (in esito al sub b) perduri la situazione di parità, si procederà - tramite la funzionalità "*Comunicazioni procedura*", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "*Dettaglio*" e solo tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento - ad un esperimento migliorativo che riguarderà il ribasso R_1 relativo al prezzo unitario per le prime venti *Documentazioni di gara* analizzate (dalla n. 1 alla n. 20).

Qualora nessuno degli operatori interessati dall'esperimento migliorativo proceda a migliorare la propria offerta economica o se la stessa non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura mediante sorteggio pubblico con modalità che saranno comunicate ai concorrenti posti al primo posto *ex aequo* nella graduatoria.

ATTENZIONE: con riferimento all'eventuale procedimento dell'anomalia dell'offerta e/o di congruità, come successivamente disciplinato al successivo par. 19.4, l'Autorità procederà a richiedere le giustificazioni con riferimento all'eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l'esperimento migliorativo. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall'esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, SINTEL redigerà la graduatoria e l'Amministrazione procederà ai sensi di quanto previsto nel successivo paragrafo 19.4. Della graduatoria viene data comunicazione agli operatori mediante piattaforma SINTEL.

§ 19.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si procederà - autonomamente rispetto alla piattaforma SINTEL - a valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Verranno considerate "anomale" le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per la presente procedura di gara (rispettivamente 30 e 70).

Ai fini del predetto calcolo saranno presi in considerazione i punteggi qualitativi (tecnici) effettivamente assegnati, ossia i punteggi non riparametrati.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre offerte non si procederà al procedimento di anomalia, restando comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai fini del procedimento di anomalia verrà verificata la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Verrà richiesto per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Le spiegazioni fornite dall'offerente verranno esaminate e, ove ritenute non sufficienti ad escludere l'anomalia, si potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, saranno escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI SELEZIONE

All'esito conclusivo del procedimento di gara si darà corso a tutti i successivi adempimenti che comprenderanno anche i controlli sulle varie operazioni matematiche che hanno determinato l'attribuzione di punteggi, con la precisazione che l'Amministrazione adotterà, in esito a tali controlli, tutte le iniziative del caso (quali a titolo esemplificativo comunicazione a tutti gli offerenti, convocazione di ulteriori sedute e quant'altro necessario).

Previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Ai fini della stipula del contratto, si provvederà:

- (i) ad effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice;
- (ii) ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti ai precedenti artt. 6 e 7. Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Con particolare riferimento al requisito di cui al precedente art. 7, par. 7.2, lett. a), l'operatore economico dovrà produrre, tramite AVCpass, i *curricula vitae*, resi anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., delle risorse offerte, dai quali si dovrà evincere in modo chiaro ed inconfutabile il possesso dell'esperienza nei termini dichiarati dal medesimo operatore economico in sede di gara.

Conseguentemente tutti i partecipanti alla presente procedura di gara devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it/portal/public/classic/ - Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCpass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute e attenendosi alle istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG 89643618B6. Il sistema rilascia un "PASSOE" (*Pass Operatore Economico*) da inserire nella busta telematica amministrativa nei termini di cui al precedente art. 15, paragrafo 15.3.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Amministrazione si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Successivamente verrà adottato il provvedimento di presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

ART. 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'Autorità procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Il contratto - ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice - non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo il ricorrere dei presupposti di cui al comma 10 del medesimo art. 32 del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di cui al Capitolato amministrativo, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e non conterrà la clausola compromissoria.

Fermo quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario dovrà, prima della stipula del contratto, costituire in favore dell'Autorità, la garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

La garanzia definitiva, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali

somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La garanzia definitiva, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa), può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% del valore contrattuale come derivante dall'aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata:

- a) con un valore complessivo dell'offerta economica "So" superiore al 10%: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) con un valore complessivo dell'offerta economica "So" superiore al 20%: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'aggiudicatario (nel caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all'originale della certificazione posseduta).

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nella comunicazione che verrà inviata all'aggiudicatario.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Autorità entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Tali costi, all'attualità, sono stimati in misura puramente indicativa in 10.000,00 euro complessivi; rimane inteso che l'Autorità si riserva di rendere noto all'aggiudicatario - mediante apposita comunicazione - l'esatto ammontare del suddetto importo, dovuto a titolo di rimborso spese, che potrà variare anche in caso anche di eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

L'importo definitivo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da versare sul conto corrente bancario che verrà indicato dall'Autorità nella medesima comunicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la procedura di gara, ivi compresa la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

1. *Finalità del trattamento*

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di gara vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la qualificazione, la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. *Modalità del trattamento dei dati personali*

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

3. *Natura del conferimento*

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di gara e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

4. *Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati*

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che presta servizio presso l'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di gara ed al conseguente contratto;
- a Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessati al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. *Diritti del concorrente interessato*

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

6. *Titolare del trattamento*

Titolare del trattamento è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano.